



**CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA**  
( Provincia di Brindisi )

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b> CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2022	Numero 291  Del 10-12-2021
--	----------------------------------

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **12:30**, convocata nelle prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza del SINDACO Palmisano Angelo. Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE /ASSENTE
<b>Palmisano Angelo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Leporale Mariangela</b>	<b>Vice SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Santoro Vito</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Idrontino Arcangelo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Vitale Cosima</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Laveneziana Antonello</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Presenti n. **5** Assenti n. **1**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Luigi Rocco Bronte che provvede alla redazione del seguente verbale.

In qualità di SINDACO il Sig. Palmisano Angelo assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta invitando i Sig.ri Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 30-11-2021

Il Responsabile dell'Area

**F.to Zurlo Giuseppe**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 30-11-2021

Il Responsabile dell'Area

**F.to Zurlo Giuseppe**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria a partire dal 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019 decorrenza 1° gennaio 2021.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta n. 15 del 26.01.2021 di aggiornamento delle tariffe CUP per l'anno 2021;

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da

adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Rilevato** quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e sostituiti dal canone di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, le cui tariffe vanno approvate ovvero variate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Vista** in particolare la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

**Rilevato che** il concessionario affidatario del servizio comunicava con nota acquisita al prot.n.0027029 del 11/10/2021 che l'applicazione alle esposizioni pubblicitarie delle riduzioni del 10 per cento per le strade di 2a categoria e del 20 per cento per le strade di 3a categoria previste dall'art.29 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e riportate nell'allegato "B" dello stesso, comporterebbe una considerevole riduzione del gettito del canone rispetto al precedente gettito;

**Richiamato** l'art.29 del citato Regolamento in particolare il comma 2 che consente alla Giunta comunale di adottare, con proprio atto deliberativo, previsioni differenti in materia di coefficienti tariffari;

**Atteso** chela società concessionaria sta procedendo al censimento sul territorio del Comune di Ceglie Messapica, per l'individuazione di tutti gli impianti di pubblicità esistenti ed al controllo

di tutte le occupazioni di suolo pubblico, ivi compresi i passi carrabili, con relativa costituzione di una banca dati integrata e finalizzata alla gestione di tutti i servizi legati al territorio;

**Considerato** che si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento e differenziazione dei coefficienti per il calcolo della tariffa del canone sui passi carrabili graduandoli in ragione della categoria delle strade, confermando, per tutto quanto non variato con la presente, i coefficienti e le agevolazioni vigenti per l'anno 2021;

**Considerato che** sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti legalmente resi ed appurati

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di applicare alle esposizioni pubblicitarie, al fine di garantire l'invarianza del gettito del canone, come unica tariffa quella prevista per le strade di 1a categoria e conseguentemente eliminare le riduzioni tariffarie per le strade di 2a e 3a categoria;
2. aggiornare, i coefficienti per il calcolo della tariffa da applicare ai passi e accessi carrabili come di seguito indicato:
  - 0,30 strade 1a categoria;
  - 0,20 strade 2a categoria;
  - 0,20 strade 3a categoria;
3. Confermare, per tutto quanto non variato ai punti precedenti, i coefficienti e le agevolazioni vigenti per l'anno 2021;
4. dichiarare, ad esito di separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere rapidamente.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO  
F.to Palmisano Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Luigi Rocco Bronte

---

Per copia conforme

Ceglie Messapica, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE INCARICATO

\_\_\_\_\_

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.